

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGROALINETARE

Relatore: Avv. Vanni Fusconi

Le fonti normative

D.Lgs 8 novembre 2021, n. 198 in attuazione:

- della **Direttiva (UE) 2019/633** in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
- dell'**Art. 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53**, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

Entrata in vigore 15/12/2021

Abrogato l'Art. 62 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012

Ambito di applicazione


Cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.

NON SONO CONSIDERATI
CONTRATTI DI CESSIONE, quindi
sono escluse dalla disciplina del
D.Lgs 198



- Le cessioni al consumatore finale
- Le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito
- I conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori di cui essi sono soci

Ambito di applicazione



Norme imperative

Sono norme imperative le seguenti previsioni:

Art. 3: «Principi e elementi essenziali del contratto»

Art. 4: «Pratiche commerciali sleali vietate»

Art. 5: «Altre pratiche commerciali sleali»

Art. 7: «Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari»

- Prevalgono sulla volontà delle parti e sulle discipline di settore con esse contrastanti
- Determinano la nullità delle clausole contrattuali ad esse contrarie
- La nullità della clausola non determina la nullità dell'intero contratto

Contratti in forma scritta


- I contratti devono essere ispirati a principi di **trasparenza, correttezza e proporzionalità**.
- **E' necessaria la forma scritta**
- **Devono essere conclusi obbligatoriamente prima della consegna**

In caso di violazione si applica una sanzione da 2.000 Euro al 5% del fatturato nell'ultimo esercizio precedente l'accertamento.

Il contratto

Un contratto per ogni cessione

OPPURE



L'adeguamento dei contratti in corso alla data del 15/12/2021 dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

Tempistiche del contratto

Il contratto e gli eventuali documenti equipollenti, devono essere conclusi prima della consegna dei prodotti.

La durata del contratto:

Minimo 12 mesi

Inferiore a 12 mesi



Solo con deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti, prevista nel contratto.

In caso di violazione **il contratto si presume di 12 mesi** e si applica una sanzione da 10.000 Euro al 3,5% del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente l'accertamento.

Pratiche sleali

Termini di pagamento consegna singola

Il pagamento va effettuato entro **30 giorni** (prodotti deperibili) o **60 giorni** (prodotti non deperibili) **dalla consegna** o dalla data in cui è **stabilito l'importo da pagare**, a seconda di quale delle due **date è successiva**.

SUPERAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO

PRATICA SLEALE

Sanzione da € 1.000 a 3,5% fatturato

INTERESSI MORATORI

Attualmente 12%

Abrogato 30 giorni fine mese data ricevimento fattura

Termini di pagamento consegne periodiche

Il pagamento deve avvenire entro **30 giorni** (prodotti deperibili) o **60 giorni** (prodotti non deperibili) **dal termine del periodo di consegna (deve essere inferiore a 1 mese)** o dalla data in cui è stabilito l'importo da pagare, a seconda di quale delle due date è successiva.

SUPERAMENTO TERMINI DI PAGAMENTO

PRATICA SLEALE

Sanzione da € 1.000 a 3,5% fatturato

INTERESSI MORATORI

Attualmente 12%

Abrogato 30 giorni fine mese data ricevimento fattura

Interessi di mora

Il provvedimento, riprendendo una disposizione già vigente (comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012), individua, anche, gli interessi di mora che sono dovuti al creditore e decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In particolare, si conferma che il saggio degli interessi viene maggiorato di quattro punti percentuali ed è inderogabile.



Definizione di prodotti deperibili

«I prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.»

L'annullamento di ordini

L'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni.

Con regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno individuati i casi particolari in relazione ai quali potranno essere stabiliti termini di preavviso inferiori a 30 giorni.

Sanzione determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché' all'entità del danno provocato all'altro contraente con un minimo di 30.000 Euro

Modifica unilaterale contratto

La **modifica unilaterale**, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti.

Sanzione determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché' all'entità del danno provocato all'altro contraente con un minimo di 30.000 Euro

Richiesta di pagamenti

La **richiesta al fornitore**, da parte dell'acquirente, **di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti** agricoli e alimentari.

Sanzione determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché' all'entità del danno provocato all'altro contraente con un minimo di 30.000 Euro

Clausole su costi di deterioramento

L'inserimento, da parte dell'acquirente, **di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti** agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore.

Sanzione determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all'entità del danno provocato all'altro contraente con un minimo di 30.000 Euro

Vendite sottocosto

Le vendite sottocosto sono consentite solamente:

- per prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili
- nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità
- nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta

In assenza di accordo scritto, il prezzo è sostituito di diritto sulla base:

- Del valore delle fatture di acquisto
- Dei costi medi ISMEA
- Del prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento

Sanzione determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché' all'entità del danno provocato all'altro contraente con un minimo di 10.000 Euro

Le pratiche «grigie»

Sono quelle pratiche che vengono considerate sleali a meno che non siano frutto di un accordo stipulato in forma scritta ed in termini chiari ed univoci.

- la restituzione, da parte dell'acquirente dei prodotti rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento;
- la richiesta al fornitore di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
- la richiesta al fornitore di farsi carico del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione;
- la richiesta al fornitore di farsi carico dei costi della pubblicità effettuata dall'acquirente o dei costi del marketing o dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti

Sanzione determinata con riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché' all'entità del danno provocato all'altro contraente con un minimo di 15.000 Euro

Autorità di contrasto

Il decreto designa l'**ICQRF** quale **autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento** delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689 del 1981.

L'ICQRF

L'ICQRF esercita le seguenti attività:

- avvia e conduce indagini di propria iniziativa;
- chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni;
- effettua ispezioni in loco;
- accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone all'autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata;
- avvia procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
- pubblica regolarmente sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti.

Nell'esercizio delle attività l'ICQRF può avvalersi dell'Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.

Le attività vengono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque interessato ferme restando le funzioni e le competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE